



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Formazione e formazione continua

Rapporto esplicativo

concernente la revisione totale

dell'ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura
generale nella formazione professionale di base

RS 412.101.241

Indice

Rapporto esplicativo	1
1 Situazione iniziale	3
2 Aspetti principali della revisione	4
2.1 Contesto giuridico	4
2.2 Obiettivo della revisione	4
2.3 Principali modifiche.....	4
3 Commento ai singoli articoli	5
3.1 Sezione 1: Disposizioni generali.....	5
3.2 Sezione 2: Insegnamento della cultura generale	5
3.3 Sezione 3: Campo di qualificazione «cultura generale»	6
3.4 Sezione 4: Sviluppo della qualità.....	9
3.5 Sezione 5: Disposizioni finali	9
4 Ripercussioni della revisione totale	10
4.1 Ripercussioni sulla politica formativa	10
4.2 Ripercussioni finanziarie.....	10
4.3 Ripercussioni organizzative	10

1 Situazione iniziale

La cultura generale nella formazione professionale di base

Il sistema svizzero della formazione professionale è caratterizzato dalla formazione duale e da uno stretto legame con il mondo del lavoro. In Svizzera due terzi dei giovani e molti adulti scelgono di frequentare una formazione professionale di base, acquisendo così una solida preparazione e le competenze operative necessarie per esercitare una determinata professione. La formazione professionale di base permette di accedere al mercato del lavoro e prepara manodopera qualificata. L'offerta formativa si basa su qualifiche professionali per le quali esiste un'effettiva domanda nonché sulle esigenze del mercato del lavoro e della società.

La cultura generale rientra nell'approccio globale adottato dalla formazione professionale di base: è parte integrante di tutte le formazioni professionali di base, si innesta sul programma della scuola dell'obbligo, si rifà alla realtà delle persone in formazione e mira a sviluppare ulteriormente le loro competenze. L'acquisizione di tali competenze consente alle persone in formazione di accedere al mondo del lavoro, di affermarvisi e di integrarsi nella società. Inoltre, la formazione professionale di base, e quindi anche la cultura generale, trasmettono le conoscenze e le competenze che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, nonché l'attitudine ad apprendere vita natural durante e a valutare e decidere autonomamente (art. 15 cpv. 2 lett. b-d della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale [LFPr]).

Di norma, la cultura generale viene impartita nella scuola professionale nell'ambito di 120 lezioni per anno scolastico, anche se tutti i luoghi di formazione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base (art. 16 cpv. 2 lett. b e cpv. 5 LFPr). Viene esaminata nell'ambito della procedura di qualificazione con esame finale per tutte le formazioni professionali di base.

Un progetto dell'iniziativa «Formazione professionale 2030»

«Formazione professionale 2030» è un'iniziativa partenariale nata con lo scopo di anticipare i mutamenti sociali e l'evoluzione del mercato del lavoro preparando la formazione professionale alle sfide del futuro e comprende anche il progetto «Cultura generale 2030», avviato nel 2018 per adeguare l'insegnamento di questa materia alle sfide che verranno dalla società e dal mondo del lavoro. Il progetto è stato diretto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ed è sostenuto dalla Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP). Ci si è avvalsi delle competenze della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), delle alte scuole pedagogiche di Lucerna, San Gallo e Zurigo e di un gruppo di accompagnamento composto dai partner della formazione professionale, tenendo conto delle istanze delle tre regioni linguistiche.

Principi della revisione

La revisione dell'ordinanza del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (di seguito: Ordinanza) e l'elaborazione di un nuovo programma quadro d'insegnamento si basano sul rapporto di Interface commissionato dalla SEFRI e intitolato «La cultura generale del 2030 nella formazione professionale di base» (2021)² nonché sui principi³ che ne derivano, definiti dai partner per la revisione dei testi di riferimento della cultura generale nella formazione professionale di base. Tali principi possono essere riassunti come segue.

- La cultura generale deve essere rafforzata in base a specifici standard di qualità.
- In quanto approccio pedagogico e didattico, l'attuale orientamento verso le tematiche e l'azione si è dimostrato valido. L'insegnamento della cultura generale deve essere orientato all'acquisizione di competenze.
- Le competenze da impartire devono essere coordinate con quelle dell'insegnamento delle conoscenze professionali già durante il processo di sviluppo delle professioni.
- La durata dell'insegnamento della cultura generale e delle aree d'apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società» deve restare invariata e il collegamento tra le due aree deve essere attuato in maniera vincolante in tutta la Svizzera.

¹ RS 412.10

² [Feller et al. \(2021\): Analisi «La cultura generale del 2030 nella formazione professionale di base», Lucerna](#)

³ [Principi della revisione \(disponibili in tedesco e in francese\)](#)

- Nell'area d'apprendimento «Lingua e comunicazione» l'attenzione va posta sul rafforzamento delle competenze comunicative nella lingua nazionale locale. È chiaramente emerso che le lingue straniere sono importanti, ma il loro insegnamento non deve andare a discapito delle lezioni di tale lingua. Esistono già soluzioni specifiche a seconda della professione per l'acquisizione delle lingue straniere.
- Le differenze tra le formazioni di base di biennali, triennali e quadriennali per quanto riguarda i requisiti relativi all'insegnamento e alla procedura di qualificazione devono essere indicate nel programma quadro d'insegnamento.

Ordinanza

L'Ordinanza disciplina l'insegnamento della cultura generale, il relativo campo di qualificazione nelle formazioni di base di due, tre e quattro anni e lo sviluppo della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. Inoltre, tiene conto dei principi di revisione sopra elencati e garantisce che la sua revisione avvenga periodicamente con il coinvolgimento dei partner e tenendo conto delle istanze delle regioni linguistiche per quanto riguarda gli sviluppi in relazione alle competenze di cultura generale da acquisire.

Quando l'Ordinanza entrerà in vigore sarà disponibile anche un programma quadro d'insegnamento basato sui principi di revisione di cui sopra.

2 Aspetti principali della revisione

2.1 Contesto giuridico

Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LFPR, la SEFRI emana ordinanze in materia di formazione professionale di base (OFor). La formazione professionale di base comprende, tra l'altro, la trasmissione e l'acquisizione della cultura generale di base (art. 15 cpv. 2 lett. b LFPR).

Secondo l'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁴ sulla formazione professionale (OFPr), la SEFRI emana prescrizioni minime in materia di cultura generale per le formazioni professionali di base sotto forma di ordinanza. L'Ordinanza disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base. Le prescrizioni minime della SEFRI sono precisate in un programma quadro d'insegnamento federale oppure, in caso di particolari esigenze, nelle OFor (art. 19 cpv. 2 OFPr).

Per quanto riguarda l'insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali e il campo di qualificazione «cultura generale» nella procedura di qualificazione con esame finale, le OFor fanno riferimento all'Ordinanza.

2.2 Obiettivo della revisione

L'Ordinanza tiene conto degli sviluppi degli ultimi anni. La revisione mira a garantire che gli obiettivi della cultura generale tanto per l'insegnamento quanto per il campo di qualificazione siano definiti in maniera uniforme in tutta la Svizzera e tengano conto dei principi di revisione definiti dai partner.

2.3 Principali modifiche

Le principali modifiche sono elencate qui di seguito.

- Sebbene le disposizioni dell'Ordinanza continuino ad applicarsi a tutte le formazioni professionali di base, non è più possibile concedere deroghe. Questa novità non è in contrasto con le disposizioni dell'articolo 19 capoverso 2 OFPr in quanto quest'ultimo regola solo la precisazione delle prescrizioni minime e non si può ricavare alcuna base giuridica che autorizzi a derogare alle disposizioni dell'Ordinanza in caso di precisazione delle prescrizioni minime in un'OFor.
- Nel campo di qualificazione «cultura generale» delle formazioni professionali di base biennali si opta per l'eliminazione del lavoro d'approfondimento (ora: lavoro finale). Il tempo che dovrebbe essere investito nella stesura di un lavoro finale può essere utilizzato per preparare le persone in formazione all'ingresso nel mondo del lavoro e nella società. Nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali le tre componenti della nota finale vengono mantenute. D'ora in poi il lavoro d'approfondimento viene denominato lavoro finale e la sua nota

⁴ RS 412.101

contribuisce a formare la nota finale. Ai fini di un'armonizzazione a livello nazionale, la durata del lavoro finale e dell'esame finale sono ora stabilite nell'ordinanza.

- Si precisa il calcolo della nota scolastica di cultura generale.
- Le norme per le persone al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato che sono ammesse alla procedura di qualificazione con esame finale, nonché per le persone che passano dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale a quello della cultura generale, vengono adattate ai cambiamenti riguardanti il campo di qualificazione «cultura generale».
- La Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base viene abolita. Sarà la SEFRI, con il contributo dei Cantoni, delle organizzazioni mantello del mondo del lavoro, delle scuole professionali e di ulteriori esperti a verificare periodicamente lo sviluppo della qualità. A tal fine terrà conto anche delle regioni linguistiche.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Sezione 1: Disposizioni generali

La prima sezione è integrata da una disposizione sul programma quadro d'insegnamento e sui programmi d'istituto. Le disposizioni sull'estensione dell'insegnamento della cultura generale sono invece disciplinate nella seconda sezione.

Art. 1 Oggetto

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'Ordinanza: disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base. Considerati gli obiettivi di attribuire più importanza alla cultura generale, di giungere a un'attuazione uniforme della cultura generale in tutte le formazioni professionali di base e di ridurre la complessità dell'attuazione, non sono più possibili deroghe, diversamente da quanto previsto nell'ordinanza precedente.

Art. 2 Programma quadro d'insegnamento e programmi d'istituto

Conformemente all'articolo 2, all'entrata in vigore dell'Ordinanza sarà disponibile un programma quadro d'insegnamento della SEFRI per la cultura generale nella formazione professionale di base (cpv. 1). Anche il programma quadro viene sottoposto a una revisione totale. Il testo precisa gli obiettivi della cultura generale; tra le altre cose, descrive le due aree d'apprendimento di cui all'articolo 3 capoverso 2 e definisce lo sviluppo e la verifica delle competenze per le formazioni professionali di base biennali, triennali e quadriennali. Contiene poi istruzioni per la stesura dei programmi d'istituto per garantire che la cultura generale sia attuata in tutta la Svizzera in maniera analoga.

Il programma quadro d'insegnamento della SEFRI viene attuato attraverso i programmi d'istituto cantonali (cpv. 2). Questi ultimi sono strumenti di controllo e garanzia della qualità per quanto riguarda l'attuazione dell'insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali in conformità con l'ordinanza. I Cantoni sono responsabili dell'elaborazione e della verifica della qualità dei programmi d'istituto e devono emanare le disposizioni necessarie. Spetta a loro decidere se elaborare un unico programma d'istituto o più programmi d'istituto per il proprio territorio. I programmi definiscono i contenuti dell'insegnamento e contengono disposizioni esecutive sull'assolvimento del campo di qualificazione «cultura generale». In questo modo si garantisce che il campo di qualificazione venga esaminato e valutato in modo trasparente e comprensibile. Per un'attuazione corretta ed efficace dell'Ordinanza e del programma quadro, i programmi d'istituto devono essere modificati prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza.

È a discrezione dei Cantoni e delle scuole professionali regolamentare nel programma d'istituto anche altri ambiti, come le offerte di sostegno, i temi opzionali o la possibilità di co-decisione delle persone in formazione.

3.2 Sezione 2: Insegnamento della cultura generale

La seconda sezione contiene le prescrizioni minime per l'insegnamento della cultura generale.

Art. 3 Principio, contenuto ed estensione

L'articolo 3 capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui la cultura generale deve essere insegnata in ogni anno scolastico. Ai sensi di questa disposizione, per anno scolastico si intende un anno in cui viene

impartita la formazione scolastica. La ripartizione specifica delle lezioni è stabilita nella relativa ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base. Nell'insegnamento della cultura generale, come in ogni processo di apprendimento, è importante una certa continuità, aspetto che viene garantito dal principio, in particolare anche nel caso di modelli di formazione degressivi o progressivi.

Il capoverso 2 definisce le due aree d'apprendimento della cultura generale, che restano come in passato «Lingua e comunicazione» e «Società». Alle due aree va attribuita la stessa importanza, sia nello sviluppo delle competenze che nell'assegnazione delle note.

Il capoverso 3 stabilisce il numero minimo di lezioni di cultura generale nelle formazioni professionali di base, che rimane invariato rispetto al diritto vigente. Come prescrizione minima, questa disposizione dà alla Confederazione, ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro la possibilità di aumentare il numero di lezioni all'interno dell'OFor.

Il capoverso 4 consente alle persone che hanno concluso una formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica, e che quindi possiedono già le competenze di cultura generale, di vedersi convalidare almeno 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione triennale o quadriennale. Tale norma vale a prescindere dal campo professionale in cui viene compiuta la seconda formazione professionale di base. La convalida rientra nella competenza e nella discrezionalità dei Cantoni e delle loro scuole professionali.

Art. 4 Lingua d'insegnamento

Analogamente a quanto previsto nelle ordinanze in materia di formazione professionale, l'articolo 4 stabilisce che la lingua di insegnamento della cultura generale è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale (art. 1). L'area d'apprendimento «Lingua e comunicazione» di cui all'articolo 3 capoverso 2 mira al potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative. Nell'insegnamento della cultura generale queste competenze devono essere promosse a livello orale e scritto nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Nelle scuole con un bacino d'utenza plurilingue si può tenere conto delle varie lingue del luogo (cpv. 2). Se si offrono forme di insegnamento bilingue si deve fare in modo che la valutazione dell'area d'apprendimento «Lingua e comunicazione» si riferisca alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola (cpv. 3).

3.3 Sezione 3: Campo di qualificazione «cultura generale»

La terza sezione disciplina il campo di qualificazione «cultura generale».

Art. 5 Principi

La cultura generale è un campo di qualificazione a sé stante all'interno della procedura di qualificazione con esame finale delle formazioni professionali di base (cpv. 1). La procedura di qualificazione disciplinata nell'Ordinanza si applica a tutte queste procedure di qualificazione. Il titolo della sezione è stato adeguato di conseguenza. Con l'abrogazione dell'articolo 1 capoverso 2 non è più possibile derogare a queste disposizioni (v. art. 1 sopra).

Nel campo di qualificazione «cultura generale», i candidati devono dimostrare di aver acquisito le relative competenze in entrambe le aree d'apprendimento (cpv. 2). Le valutazioni semestrali delle prestazioni, il lavoro finale e l'esame finale devono essere concepiti di conseguenza.

Il capoverso 3 stabilisce che il campo di qualificazione «cultura generale» viene valutato con una nota. La ponderazione minima all'interno della nota complessiva della procedura di qualificazione resta del 20 %. In casi particolari la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno la possibilità di aumentare tale percentuale.

Art. 6 Calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale»

L'articolo 6 disciplina il calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale» e il relativo arrotondamento. D'ora in poi nel caso delle formazioni biennali la nota corrisponderà alla nota scolastica di cultura generale (lett. a), mentre il lavoro d'approfondimento sarà eliminato e sostituito dal lavoro finale. Per le formazioni triennali e quadriennali la nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde alla media tra la nota scolastica di cultura generale, quella del lavoro finale e quella dell'esame finale, tutte con la medesima ponderazione (lett. b). Le tre componenti dell'attuale procedura di qualificazione vengono quindi mantenute, mentre il lavoro d'approfondimento diventa un «lavoro finale».

Le persone in formazione provenienti dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale (MP) vengono integrate nelle classi d'insegnamento della cultura generale delle formazioni professionali di base corrispondenti. La lettera c disciplina il calcolo della nota per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di passaggio dall'insegnamento per l'ottenimento della MP a quello della cultura generale prima dell'ultimo anno scolastico. In questo caso la persona in formazione ha frequentato l'insegnamento della cultura generale almeno nell'ultimo anno. La nota scolastica di cultura generale è data dalle note semestrali disponibili relative all'insegnamento della cultura generale (art. 7). Se viene frequentato solo l'ultimo anno di insegnamento della cultura generale la nota scolastica di cultura generale corrisponde a un'unica nota semestrale (cfr. commento all'art. 7). La nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde alla media tra la nota scolastica di cultura generale, quella del lavoro finale e quella dell'esame finale. La lettera d disciplina il calcolo della nota scolastica di cultura generale nel caso in cui il passaggio dalla MP avvenga durante il penultimo semestre scolastico della formazione professionale di base. In questo caso non è prevista la nota scolastica. La nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde alla media tra la nota del lavoro finale e quella dell'esame finale (tuttavia, cfr. anche art. 14 cpv. 1 lett. b).

Per i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammessi a una procedura di qualificazione con esame finale non è prevista la nota scolastica. In questi casi nelle formazioni professionali di base biennali il campo di qualificazione «cultura generale» consiste in un lavoro finale, che determina la nota del campo di qualificazione (lett. e n. 1). Nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali la nota del campo di qualificazione corrisponde alla media tra la nota del lavoro finale e quella dell'esame finale, ciascuna con la medesima ponderazione (lett. e n. 2).

Art. 7 Nota scolastica di cultura generale

L'articolo 7 disciplina il calcolo e l'arrotondamento della nota scolastica di cultura generale. Il numero di note semestrali è determinato dal numero di semestri di insegnamento. Si noti che nell'anno in cui si redige il lavoro finale viene attribuita una sola nota semestrale.

Art. 8 Nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale

L'articolo 8 disciplina il calcolo e l'arrotondamento della nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale.

Le prestazioni della persona in formazione nel quadro dell'insegnamento della cultura generale continueranno a essere registrate dalla scuola professionale in una pagella sotto forma di note alla fine di ogni semestre in cui tale insegnamento è stato frequentato. La forma e la periodicità delle valutazioni delle prestazioni saranno determinate, com'è già il caso, nel programma d'istituto.

In base alle note conseguite in ogni area d'apprendimento durante il semestre viene generata una nota semestrale. Per ognuna delle due aree si ottiene quindi una nota semestrale. La nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale è data dalla media di queste due note.

Art. 9 Lavoro finale

Il capoverso 1 specifica il momento dello svolgimento del lavoro finale. In quanto elaborato finale da realizzare sotto supervisione, il lavoro finale dell'ultimo anno di cultura generale si svolge in gran parte durante le lezioni. Il concetto di lavoro d'approfondimento contenuto nel diritto attuale viene mantenuto. Il lavoro finale di nuova concezione prevede infatti, come oggi, l'elaborazione di un prodotto e una presentazione. Ai fini di un'attuazione uniforme, per l'elaborazione del prodotto viene prescritta una durata compresa tra 25 e 35 ore. Il tempo richiesto viene ricavato principalmente durante le lezioni. Il modo in cui le lezioni sono distribuite nell'ultimo anno scolastico è definito nei programmi d'istituto. Il formato del prodotto non è imposto ma deve essere definito in relazione alla scelta del tema e alla descrizione del compito del lavoro finale. La presentazione comprende sia il processo di elaborazione sia il prodotto e può essere interrotta dalle domande dei periti. Questi ultimi approvano il tema del lavoro finale e comunicano ai candidati in forma adeguata l'approvazione del tema, la data di consegna del prodotto, nonché la data e la durata della presentazione. I Cantoni documentano lo svolgimento nei programmi d'istituto.

Se il lavoro finale si svolge sotto forma di lavoro di gruppo, la durata della presentazione deve essere adeguata di conseguenza.

Art. 10 Valutazione del lavoro finale

L'articolo 10 disciplina la valutazione del lavoro finale, che avviene sulla base del programma quadro d'insegnamento. Il tema e il compito del lavoro finale devono quindi essere scelti in modo tale da rispondere ai requisiti del programma quadro. In analogia con gli altri campi della procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base, il lavoro finale viene valutato da almeno 2 periti (cpv. 1). Conformemente all'articolo 46 OFPr tale ruolo può essere affidato ai docenti.

Il capoverso 2 stabilisce che la valutazione del lavoro finale tiene conto del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione. La ponderazione delle singole parti del lavoro finale è data dalla loro rilevanza in relazione al tema e al compito scelti e viene comunicata insieme all'approvazione del tema.

Il capoverso 3 stabilisce che i periti devono assistere alla presentazione. Poiché di solito non sono coinvolti nel processo di elaborazione del prodotto, concordano la valutazione del processo e del prodotto sulla base delle osservazioni dei docenti coinvolti. I Cantoni documentano la procedura nei programmi d'istituto.

Il capoverso 4 stabilisce l'arrotondamento della nota del lavoro finale.

In analogia con le ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base, l'Ordinanza non si pronuncia sull'attuazione della procedura di qualificazione. Le norme corrispondenti sono stabilite nelle disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «cultura generale» dei singoli programmi d'istituto.

Articolo 11 Esame finale

L'articolo 11 disciplina l'esame finale. Il capoverso 1 stabilisce il momento in cui si svolge l'esame e il capoverso 2 lascia ai Cantoni la facoltà di scegliere se l'esame debba svolgersi in forma orale o scritta. Ai fini di un'armonizzazione a livello nazionale, viene stabilita la durata di ciascuna forma: l'esame orale dura 20 minuti, mentre per quello scritto sono previsti 150 minuti. In base al capoverso 3, all'interno dello stesso Cantone deve essere stabilita un'unica forma di esame finale. In questo modo si risponde alla richiesta di standardizzazione espressa durante la consultazione. Come per il lavoro finale, le norme per l'attuazione dell'esame finale fanno parte delle disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «cultura generale» dei singoli programmi d'istituto.

Articolo 12 Valutazione dell'esame finale

L'articolo 12 disciplina la valutazione dell'esame finale, stabilendo che quest'ultimo viene valutato sulla base del programma quadro. Pertanto, i compiti dell'esame devono essere scelti in modo tale da soddisfare i requisiti del programma quadro. In analogia con gli altri campi della procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base, l'esame finale è valutato da almeno due periti (cpv. 1). Conformemente all'articolo 46 OFPr tale ruolo può essere affidato ai docenti.

Il capoverso 2 definisce l'arrotondamento della nota dell'esame finale.

Art. 13 Calcolo della nota in caso di ripetizione

Il campo di qualificazione «cultura generale» fa parte della procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base. La ripetizione di questo campo si basa per analogia sulla disposizione contenuta nella corrispondente OFor.

Il capoverso 1 disciplina il calcolo delle note per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di ripetizione senza frequentare nuovamente l'insegnamento della cultura generale per almeno 2 semestri. Poiché nella formazione professionale di base biennale la nota del campo di qualificazione «cultura generale» è costituita esclusivamente dalla nota scolastica, non è possibile migliorare la nota senza frequentare nuovamente le lezioni di cultura generale. Pertanto, in casi del genere per determinare la nota del campo di qualificazione (lett. a) deve essere elaborato un lavoro finale (art. 9 e 10). Non è invece necessario sostenere un esame finale come quando si sostiene per la prima volta la procedura di qualificazione con esame finale delle formazioni professionali di base biennali. Nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali i ripetenti che non hanno rifrequentato le lezioni di cultura generale per almeno due semestri devono ripetere sia il lavoro finale sia l'esame finale. La nota scolastica già conseguita viene presa in considerazione. Di conseguenza, la nuova nota corrisponde alla media tra la vecchia nota scolastica della cultura generale e le nuove note del lavoro finale e dell'esame finale, entrambe con la stessa ponderazione.

Il capoverso 2 disciplina il calcolo delle note per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di ripetizione per almeno 2 semestri dell'insegnamento della cultura generale. Nella formazione

professionale di base biennale la nota scolastica è data dalla somma delle due nuove note semestrali in cultura generale (lett. a). Di conseguenza, in questi casi non è necessario elaborare un lavoro finale. Nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, se si frequenta l'insegnamento della cultura generale per due semestri può essere generata una sola nota semestrale per via dell'elaborazione del nuovo lavoro finale (cfr. spiegazioni sull'art. 7). La nuova nota scolastica è data dalla nuova nota semestrale. La nota del campo di qualificazione «cultura generale» si compone perciò della nuova nota scolastica consistente in un'unica nota semestrale, della nuova nota del lavoro finale e della nuova nota dell'esame finale (lett. b).

Art. 14 Dispensa

Il capoverso 1 lettera a stabilisce che chi ha già concluso una formazione professionale di base e segue una seconda formazione dello stesso livello, cioè una prima e una seconda formazione CFP o una prima e una seconda formazione AFC, è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale». La durata del ciclo AFC è irrilevante. Ciò significa che chi sceglie di frequentare una formazione quadriennale con AFC dopo averne assolta una triennale è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale».

Il capoverso 1 lettera b stabilisce che chi passa dall'insegnamento per l'ottenimento della MP a quello della cultura generale all'ultimo semestre di tirocinio è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale». A queste persone in formazione manca infatti il tempo necessario per preparare accuratamente il lavoro finale e l'esame finale. L'insegnamento per l'ottenimento della MP frequentato fino al passaggio all'insegnamento della cultura generale è sempre stato di livello più elevato. Per questi motivi si ritiene giustificata una dispensazione.

Secondo il capoverso 2, la decisione in merito ad altri casi spetta ai Cantoni. Per quanto riguarda la prassi e in particolare i criteri che determinano una dispensa, è auspicabile una prassi trasparente, vincolante e uniforme in tutta la Svizzera, che dovrebbe essere perseguita dai Cantoni.

La dispensa dall'insegnamento della cultura generale è riportata nel certificato delle note (cpv. 3).

3.4 Sezione 4: Sviluppo della qualità

Art. 15

La SEFRI è responsabile dello sviluppo e della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. A seguito dell'abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, l'Ordinanza prevede ora che la SEFRI riveda periodicamente, ma almeno ogni sette anni, sia l'Ordinanza sia il programma quadro d'insegnamento in relazione agli sviluppi che interessano le competenze da acquisire nella cultura generale (cpv. 1). La SEFRI coinvolge i Cantoni e le organizzazioni mantello del mondo del lavoro in ogni revisione e tiene conto di tutte le regioni linguistiche, senza tuttavia istituire un organo permanente o una ripartizione fissa dei posti disponibili. Le scuole professionali vengono coinvolte dai Cantoni (cpv. 2). All'occorrenza, la SEFRI può avvalersi di esperti per la revisione (cpv. 3). Questi ultimi possono provenire da diversi settori, per es. dal corpo docente, dagli istituti formativi o dal mondo del lavoro e vengono coinvolti in base alle tematiche specifiche.

3.5 Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L'articolo 14 dichiara abrogata l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Il capoverso 1 disciplina il diritto applicabile alle persone che hanno iniziato la formazione prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza e che quindi sostengono la qualificazione nel campo di qualificazione «cultura generale» in base al diritto anteriore. Ciò significa che coloro che iniziano la formazione dopo l'entrata in vigore la concludono in conformità con il nuovo diritto. Assolvono il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il nuovo diritto anche i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammessi alla procedura di qualificazione con esame finale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza.

Il capoverso 2 disciplina il diritto applicabile ai candidati che hanno sostenuto la qualificazione nel campo di qualificazione «cultura generale» in conformità con il diritto anteriore e devono ripeterla. Alla

ripetizione si applica lo stesso diritto previsto per il primo tentativo, ossia il diritto anteriore, a condizione che la ripetizione avvenga prima delle scadenze indicate nel capoverso 4.

Il capoverso 3 disciplina il diritto applicabile alle persone che iniziano una formazione abbreviata dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza e che la portano a termine prima della scadenza indicata nella presente disposizione. Tali persone assolvono la formazione secondo il diritto anteriore ed è in base a quest'ultimo che vengono valutate. In caso di ripetizione si applica il capoverso 2. Il motivo risiede nel fatto che queste persone frequentano le lezioni di cultura generale nelle stesse classi con le persone che assolvono la formazione secondo il diritto anteriore.

Il capoverso 4 disciplina l'ultima applicazione del diritto anteriore per le formazioni di base biennali, triennali e quadriennali con il campo di qualificazione «cultura generale». In sostanza, anche alle persone che iniziano la loro formazione nel 2025 si dà la possibilità di ripetere la procedura di qualificazione due volte secondo il diritto anteriore (durata del tirocinio + 2 anni).

Capoverso 5: per le formazioni professionali di base che prevedono deroghe (art. 1 cpv. 2 del diritto anteriore e art. 19 cpv. 2 OFPr) deve essere creata una disposizione transitoria a parte. Le differenze principali consistono nel fatto che in queste formazioni la cultura generale è totalmente o parzialmente integrata nell'insegnamento delle conoscenze professionali o non esiste un campo di qualificazione specifico. Per adeguare queste formazioni al nuovo diritto è necessaria una revisione delle singole OFor. La scadenza prevista (applicazione delle deroghe per l'ultima volta nel 2037) concede a tutte le parti interessate il tempo sufficiente per la necessaria revisione, comprese le possibilità di ripetizione per i candidati. A tal fine, la Confederazione, i Cantoni e gli enti responsabili dovrebbero esaminare congiuntamente in che modo queste formazioni professionali di base possano soddisfare le prescrizioni minime dell'Ordinanza nel tempo previsto. Se necessario, occorre mettere a punto deroghe specifiche.

Art. 18 Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'Ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2026.

4 Ripercussioni della revisione totale

4.1 Ripercussioni sulla politica formativa

La revisione non comporta alcun cambiamento del sistema formativo né della concezione della cultura generale nella formazione professionale di base. Non comporta ripercussioni neanche sulla politica formativa.

4.2 Ripercussioni finanziarie

Per gli attori interessati la revisione comporta le ripercussioni finanziarie illustrate qui di seguito.

Cantoni

Poiché la durata dell'insegnamento della cultura generale resta invariata, i Cantoni non dovranno sostenere costi diversi rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione precedente. Nei Cantoni che non hanno già previsto una procedura con due periti per lavoro di approfondimento e l'esame finale, la nuova regolamentazione relativa all'esame finale e al lavoro finale può comportare uno spostamento o un aumento dei costi legati al lavoro finale. A seguito della revisione totale dell'Ordinanza e del programma quadro d'insegnamento, i programmi d'istituto devono essere opportunamente adeguati. A questo proposito sono i Cantoni stessi a definire la procedura e i costi che ne derivano.

Confederazione

A seguito dell'abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, la Confederazione (SEFRI) potrebbe dover sostenere maggiori spese per garantire lo sviluppo periodico della qualità. Tuttavia, si stima che si tratti di spese di lieve entità e che possano essere affrontate con le risorse finanziarie e umane disponibili o preventivate dalla SEFRI.

4.3 Ripercussioni organizzative

Per gli attori interessati la revisione comporta le ripercussioni organizzative illustrate qui di seguito.

Cantoni

Per effetto delle modifiche al campo di qualificazione «cultura generale», nei programmi d'istituto i Cantoni dovranno adeguare le disposizioni esecutive sulla pianificazione, lo svolgimento e la valutazione del campo di qualificazione.

Confederazione

A seguito dell'abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, la SEFRI è ora responsabile dello sviluppo della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. Nella verifica periodica dell'Ordinanza e del programma quadro d'insegnamento deve coinvolgere i partner e tenere conto delle istanze di tutte le regioni linguistiche, il che comporta un maggiore impegno organizzativo.